

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

Art. 99 (Annotazione della reiezione)

Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario.

Tale annotazione non ha luogo se l'immobile od il diritto sul quale si domanda l'iscrizione:

- a) non è indicato nella domanda o nei suoi allegati oppure non risulta iscritto presso l'ufficio tavolare a cui la domanda è diretta;
- b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, l'intavolazione o la prenotazione è richiesta.

Nel decreto si farà menzione della seguita annotazione.

Note

Scopo dell'annotazione disposta dall'art 99 è quello di conservare il grado nel caso in cui l'istante veda accolto il reclamo al decreto che rigetta la domanda.